

Indennità di maternità

Stato al 1° luglio 2021



In breve

Le donne che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto all'indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L'indennità per la perdita di guadagno ammonta all'80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.

Il diritto all'indennità può essere prolungato se il neonato deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto. La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma al massimo di 56 giorni.

Questo opuscolo informativo informa le madri che esercitano un'attività lucrativa, e i datori di lavoro, in merito all'indennità di maternità.

Aventi diritto

1 Chi ha diritto all'indennità di maternità?

Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino:

- esercitano un'attività lucrativa dipendente;
- esercitano un'attività lucrativa indipendente;
- collaborano nell'azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
- sono disoccupate e ricevono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o presentano un periodo di contribuzione sufficiente secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un'indennità giornaliera da parte di un'assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
- hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliera è giunto a termine.

Le donne che prima del parto esercitavano un'attività lucrativa nel Cantone di Ginevra hanno eventualmente diritto a prestazioni supplementari cantonali. Informazioni disponibili presso l'Ufficio cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra: www.ocas.ch

Riguardo alla protezione delle lavoratrici in caso di maternità si veda l'opuscolo informativo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO): www.seco.admin.ch

2 A quali condizioni si acquisisce il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità nasce se l'avente diritto:

- era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del bambino. In caso di parto prematuro questo periodo è ridotto a:
 - 6 mesi in caso di parto prima del 7° mese di gravidanza;
 - 7 mesi in caso di parto prima del 8° mese di gravidanza;
 - 8 mesi in caso di parto prima del 9° mese di gravidanza;
- e durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Sono riconosciuti anche i periodi d'assicurazione e di esercizio di un'attività lucrativa compiuti in Stati dell'UE o dell'AELS. A tal fine occorre farsi rilasciare il *modulo E104* dall'organo assicurativo estero. Il *modulo E104* è disponibile sul sito www.avs-ai.ch.

3 Quando inizia e quando si estingue il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni. Se, durante questo periodo, la madre riprende l'attività lucrativa a tempo pieno o parziale oppure decede, il diritto all'indennità si estingue prima.

4 Si ha diritto a un prolungamento del versamento dell'indennità di maternità, se il neonato deve rimanere per un lungo periodo in ospedale?

Il diritto all'indennità può essere prolungato, se il bambino, nato dopo il 1° luglio 2021, deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto. La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto a un prolungamento sussiste se al termine del congedo di maternità la madre riprende un'attività lucrativa. A tal fine, nel modulo di richiesta bisogna indicare la durata della degenza in ospedale, allegare un certificato medico e fornire il giustificativo necessario sulla prosecuzione dell'attività lucrativa. Tale diritto sussiste

inoltre se la madre beneficia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che alla nascita non siano ancora state esaurite le indennità giornaliere e che non sia scaduto il termine quadro.

5 A quanto ammonta l'indennità di maternità?

L'indennità di maternità è versata sotto forma d'indennità giornaliera e ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 196 franchi al giorno.

Attenzione: prendere un congedo non pagato prima del parto può comportare una riduzione dell'indennità di maternità.

L'indennità giornaliera massima è versata a chi consegue un salario mensile di 7 350 franchi ($7\,350 \text{ franchi} \times 0,8 \div 30 \text{ giorni} = 196 \text{ franchi al giorno}$) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 88 200 franchi ($88\,200 \text{ franchi} \times 0,8 \div 360 \text{ giorni} = 196 \text{ franchi al giorno}$).

6 Cosa accade in caso di concorso tra l'indennità di maternità e le prestazioni di altre assicurazioni sociali?

Se, in virtù della legislazione in materia di assicurazioni sociali, al momento della nascita del figlio la madre ha diritto a un'indennità giornaliera

- assicurazione contro la disoccupazione,
- assicurazione invalidità,
- assicurazione contro gli infortuni,
- assicurazione militare, o ad una
- indennità per persone prestanti servizio.

L'indennità di maternità è prioritaria e ammonta almeno all'indennità versata fino a quel momento.

Richiesta dell'indennità di maternità

7 Come si può esercitare il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato presso la cassa di compensazione competente dalle seguenti persone:

- la madre
 - tramite il datore di lavoro, nel caso delle salariate o
 - direttamente presso la cassa, nel caso delle lavoratrici indipendenti, delle disoccupate e delle persone incapaci al lavoro;
- il datore di lavoro
 - se la lavoratrice non provvede a far valere il suo diritto tramite il datore di lavoro (v. sopra) e quest'ultimo continua a versarle un salario durante il periodo di diritto all'indennità
- i familiari
 - se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Per le madri che, al momento del parto, erano impiegate, disoccupate o incapaci al lavoro l'attuale o l'ultimo datore di lavoro deve attestare:

- la durata del rapporto di lavoro;
- il salario determinante per il calcolo dell'indennità di maternità, e
- l'ammontare del salario da lui versato durante il periodo in cui sussiste il diritto all'indennità.

Il *modulo di richiesta* è disponibile sul sito www.avs-ai.ch.

8 Quando si estingue il diritto all'indennità di maternità?

Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato fino a cinque anni dopo le 14 settimane del congedo di maternità. Al termine di questo periodo il diritto si estingue.

Versamento dell'indennità di maternità

9 Si devono pagare i contributi AVS/AI/IPG sull'indennità di maternità?

Sì. L'indennità di maternità, versata direttamente in sostituzione del salario, è considerata anch'essa quale reddito ed è quindi soggetta ai contributi AVS/AI/IPG. Alle salariate è inoltre dedotto anche il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione. Come qualsiasi altro reddito, l'importo dell'indennità di maternità direttamente versata all'avente diritto è pertanto registrato nel Conto Individuale AVS dell'assicurata. In questo modo può essere presa in considerazione per il calcolo di future rendite. Ulteriori informazioni in merito all'obbligo di contribuzione sono fornite dalle casse di compensazione.

10 Com'è versata l'indennità di maternità?

Se durante il periodo di diritto all'indennità di maternità il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l'indennità al datore di lavoro.

In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari la salariata può chiedere che la cassa di compensazione le versi direttamente l'indennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l'insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l'esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un'altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.). In tutti gli altri casi, la cassa di compensazione versa l'indennità di maternità direttamente alla madre o alla persona legittimata a riceverla.

La lavoratrice può esigere che l'indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza. L'indennità di maternità è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, è versata alla fine del congedo di maternità. L'indennità di maternità può inoltre essere esportata, se la lavoratrice trasferisce il suo domicilio all'estero dopo la nascita del figlio.

Copertura assicurativa

11 Durante il congedo di maternità si resta assicurate contro gli infortuni?

Le lavoratrici che ricevono un'indennità di maternità restano affiliate all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni anche durante il congedo di maternità. In questo lasso di tempo sono per principio esentate dal pagamento dei premi.

Se durante il periodo del congedo di maternità è versato un salario superiore all'indennità, il datore di lavoro deve pagare il premio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla differenza (fino al guadagno massimo assicurato, attualmente pari a 148 200 franchi).

Le disoccupate restano assicurate contro gli infortuni anche durante il congedo di maternità, ragion per cui non devono chiedere la revoca della sospensione della copertura alla cassa malati. La condizione è però che non vi siano interruzioni tra la riscossione dell'indennità di disoccupazione e quella dell'indennità di maternità.

12 Durante il congedo di maternità si resta affiliate alla previdenza professionale?

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano le salariate in virtù di un contratto di lavoro valido è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo di maternità. Il salario coordinato sul quale sono stati riscossi i contributi fino a quel momento non viene modificato. Le salariate hanno però la possibilità di chiedere la riduzione del salario coordinato.

Per qualsiasi domanda sull'ammontare dei contributi LPP ci si può rivolgere al proprio istituto di previdenza.

Esempi di calcolo dell'indennità di maternità

13 Salariata

Reddito mensile inferiore a CHF 7 350

Reddito mensile conseguito prima della nascita del figlio	CHF	5 250.00
Calcolo dell'indennità: CHF 5 250 ÷ 30 giorni	CHF	175.00
Indennità: 80 % di CHF 175	CHF	140.00
Indennità: CHF 140 al giorno per al massimo 98 giorni	CHF	13 720.00

14 Salariata

Reddito mensile superiore a CHF 7 350

Reddito mensile conseguito prima della nascita del figlio	CHF	7 425.00
Calcolo dell'indennità: CHF 7 425 ÷ 30 giorni	CHF	247.50
Indennità: 80 % di CHF 247.50	CHF	198.00
Riduzione fino all'indennità massima	CHF	196.00
Indennità: CHF 196 al giorno per al massimo 98 giorni	CHF	19 208.00

15 Lavoratrici indipendenti

Reddito annuo soggetto all'AVS inferiore a CHF 88 200

Reddito annuo conseguito prima della nascita del figlio	CHF	27 000.00
Calcolo dell'indennità:		
CHF 27 000 ÷ 360 giorni	CHF	75.00
Indennità: 80 % di CHF 75	CHF	60.00
Indennità: CHF 60 al giorno per al massimo 98 giorni	CHF	5 880.00

16 Lavoratrici indipendenti

Reddito annuo soggetto all'AVS superiore a CHF 88 200

Reddito annuo conseguito prima della nascita del figlio	CHF	90 900.00
Calcolo dell'indennità:		
CHF 90 900 ÷ 360 giorni	CHF	252.50
Indennità: 80 % di CHF 252.50	CHF	202.00
Riduzione fino all'indennità massima	CHF	196.00
Indennità: CHF 196 al giorno per al massimo 98 giorni	CHF	19 208.00

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione giugno 2021. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.02/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

6.02-21/07-I